

# **INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ART AND PSYCHOLOGY**

## **Sezione di Bologna**

### **Statuto**

#### **TITOLO I**

#### **Denominazione – Finalità – Programmi**

##### **Articolo 1**

Si costituisce la Sezione Regionale Emilia Romagna della International Association for Art and Psychology, che assume la denominazione di "International Association for Art and Psychology - sezione di Bologna" (d'ora in avanti citata come Sezione). Essa ha sede legale in Bologna, in piazzetta Morandi n. 2. Ogni eventuale cambio di sede sarà deliberato dal Consiglio direttivo e non obbliga a cambiare lo statuto.

##### **Articolo 2**

La Sezione, che recepisce per intero lo spirito e le finalità statutarie della "International Association for Art and Psychology (IAAP), nell'osservanza dell'articolo 'Sezioni Regionali' dello Statuto della IAAP, non ha scopo di lucro, e nel suo specifico culturale, si propone di:

- promuovere il metodo di una lettura integrata e multidimensionale dell'opera d'arte, comunque intesa, senza preclusioni di epoche, stili o artisti;
- elaborare e proporre specifici contributi scientifici, personali e/o di gruppo (chiave di ricerca privilegiata è quella psicodinamica, senza escluderne altre che si presentino con motivazioni e modalità fondatamente artistiche, storiche, sociali, filosofiche, religiose, psicologiche in genere);
- organizzare incontri dibattiti e fattive collaborazioni con le comunità scientifiche e con le istituzioni interessate.

##### **Articolo 3**

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Sezione potrà istituire corsi di aggiornamento; organizzare rapporti di collaborazione e/o adesioni con Associazioni nazionali ed estere, pubbliche e private, Enti nazionali e regionali, Università italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio; proporre tipi di intervento ed organizzare corsi, dibattiti e consulenze; curare pubblicazioni ed attivare ogni altra iniziativa sui temi di cui agli scopi prefissi, previo approvazione del Consiglio Direttivo della IAAP.

La Sezione fornirà un contributo scientifico regolare ai convegni nazionali e alle riviste della società e alle altre attività editoriali della IAAP.

## **TITOLO II**

### **Struttura associativa**

#### **Articolo 4**

Fanno parte della Sezione Regionale Emilia-Romagna tutti i soci della IAAP che risiedono nella Regione stessa, anche solo per motivi di lavoro. Essi costituiscono l'Assemblea Regionale. Possono essere soci della IAAP, come stabilisce il suo Statuto, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sia persone fisiche che giuridiche, entità collettive e gli Enti non aventi scopo di lucro che si riconoscono nello Statuto della IAAP stessa accettandolo integralmente. Le attività svolte nell'ambito di azione della Sezione sono tutte prestate in modo personale, spontaneo e gratuito e sono aperte gratuitamente alla fruizione di tutti.

#### **Articolo 5**

Sono soci della Sezione gli iscritti alla IAAP al momento della costituzione della sezione, residenti nella Regione Emilia-Romagna, e quanti residenti nella Regione stessa risultino iscritti alla IAAP successivamente.

#### **Articolo 6**

L'elenco dei soci dovrà essere tenuto sempre a disposizione dei soci presso la sede sociale, affinché tutti ne possano prendere visione.

Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio direttivo della IAAP.

Il socio dimissionario non avrà diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

#### **Articolo 7**

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dalla Sezione;
- promuovere attività tendenti al conseguimento dei fini statutarî;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto purché siano in regola con il pagamento della quota annuale;
- eleggere gli organismi di direzione ed essere eletti negli stessi.

#### **Articolo 8**

I soci sono tenuti a:

- far conoscere ed affermare gli scopi della Sezione e contribuire alla realizzazione dei suoi programmi;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione;
- versare puntualmente nei termini fissati le quote sociali.

Le quote sociali non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Il socio moroso per quote scadute da oltre 2 (due) mesi e che non adempia l'obbligo relativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione di formale invito alla regolarizzazione, cessa

automaticamente di far parte della Sezione. Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal Consiglio direttivo della IAAP.

### **Articolo 9**

Salvo il diritto di recesso, la decadenza da socio può avvenire:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale;
- per espulsione o radiazione, legittimata da comportamento e/o attività che risultino in palese contrasto con i principi statutari, con le finalità della Sezione, con i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

La decisione di esclusione è di competenza del Consiglio direttivo della IAAP e viene presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, consentendo comunque al socio facoltà di replica.

## **TITOLO III Struttura organizzativa**

### **Articolo 10**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- Il Vice-Presidente- Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto di rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto e autorizzate dal Consiglio direttivo della Sezione.

### **Articolo 11**

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione, da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, viene effettuata mediante avviso scritto ai singoli soci contenente l'ordine del giorno.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio presente può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente della Sezione o da un suo delegato e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

### **Articolo 12**

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della Sezione e inoltre

- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio consuntivo relativamente a ogni esercizio;
- delibera le eventuali modifiche dello statuto della Sezione da sottoporre al Consiglio Direttivo della IAAP;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo della Sezione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile, per approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o 2/3 del Consiglio direttivo della Sezione, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

### **Articolo 13**

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi opportuno;
- quando devono essere deliberate modifiche da apportare allo Statuto della Sezione, lo scioglimento e la liquidazione della Sezione;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci (art. 20 c. 2 del C.C.).

### **Articolo 14**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Così l'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto della Sezione sono necessari i 2/3 dei soci; per lo scioglimento o la liquidazione della Sezione è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

### **Articolo 15**

Il Consiglio direttivo della Sezione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), determinati dall'Assemblea della Sezione e nominati dalla medesima; sono rieleggibili, durano in carica un triennio ed operano a titolo gratuito.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e fissa le sue funzioni e le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Sezione per il conseguimento dei fini sociali.

### **Articolo 16**

Il Presidente della Sezione rappresenta, anche agli effetti di legge, la sezione in giudizio e nei rapporti con terzi, convoca il Consiglio della Sezione, ne presiede le riunioni, sottoscrive le deliberazioni adottate e firma il rendiconto annuale.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

### **Articolo 17**

Il Presidente della Sezione può contrarre obbligazioni per conto della Sezione, nei limiti delle presumibili esigenze e compatibilità, anche sottoforma di fidi bancari e prestiti, nonché l'apertura di conti correnti bancari e postali e gestirli, in accordo con il Consiglio Direttivo della IAAP.

## **Articolo 18**

Il Consiglio direttivo della Sezione deve:

- redigere i programmi di attività sociali previste dallo Statuto;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;
- redigere i bilanci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

## **Articolo 19**

Per la validità del Consiglio direttivo è necessaria la presenza personale della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo saranno prese a maggioranza semplice e verbalizzate dall'apposito segretario.

## **Articolo 20**

Il Segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette inviti per le riunioni del Consiglio e delle Assemblee, provvede ai rapporti con Enti e altre Associazioni nazionali.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti da un consigliere.

## **TITOLO IV Patrimonio – Bilancio**

### **Articolo 21**

La Sezione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati.
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (spettacoli, mostre, attività ludiche)
- altre entrate compatibili con le finalità di promozione sociale.
- 

### **Articolo 22**

Il fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Sezione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita della Sezione né all'atto dello scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Sezione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Articolo 23**

L'esercizio sociale si svolge dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, con l'approvazione assembleare (art. 14) del bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

## **TITOLO V Disposizioni finali**

### **Articolo 24**

La durata della Sezione è a tempo indeterminato.

### **Articolo 25**

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

### **Articolo 26**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme in materia.